



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI BIELLA

## COMUNE DI MIAGLIANO

13816 - MIAGLIANO - P.za M. Libertà, 3 – Tel. 015/2476035 – Fax 015/2476707  
E-mail: [miagliano@ptb.provincia.biella.it](mailto:miagliano@ptb.provincia.biella.it) C. F. 81002150027- P. IVA 00373450022

### ORDINANZA N. 3/2015

#### IL SINDACO

#### **PREMESSO** che:

- la gestione dei residui vegetali, mediante combustione sul luogo di produzione, rappresenta una tradizionale pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici, anche al fine di evitare la propagazione delle fitopatie, riducendo o eliminando la necessità di trattamenti chimici;
- la combustione controllata di residui vegetali ha, tra l'altro, il vantaggio di evitare la movimentazione sul territorio di sostanze naturali non pericolose e l'inutile intasamento delle discariche;
- sul territorio sono presenti molteplici aree boscate di modeste dimensioni, nonché coltivazioni agricole, soprattutto a carattere familiare, ubicate in terreni impervi e zone isolate, con conseguenti difficoltà logistiche o impossibilità di procedere al deposito e al trasporto dei residui agricoli in appositi centri di gestione;
- ai sensi dell'art. 179 e segg. del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. la gestione dei rifiuti/residui avviene nel rispetto della gerarchia a partire dalla prevenzione fino allo smaltimento, privilegiando le opzioni che garantiscono il miglior risultato complessivo, tenendo conto degli impatti sanitari, sociali ed economici;
- l'art. 185 c. 1 lett. f) stabilisce che non rientrano nell'applicazione della parte quarta del suddetto decreto, paglia, sfalci, potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso, utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per produzione di energia mediante processi e metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;
- l'art. 256 bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, punisce la combustione illecita di rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata;
- l'art. 256 bis, c. 6-bis del decreto di cui al punto precedente, introdotto dall'art. 14 c. 8 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito in L. 11 agosto 2014, n. 116 pubblicato sulla G.U. del 20/08/2014, n. 192 S.O. dispone "*le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, c. 1 lettera f), effettuate nel luogo della produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti*";

**VISTO** il D.L. 24/06/2014, n. 91, art. 14 c. 8 lett. b) convertito in L. 11 agosto 2014, n. 116 pubblicato sulla G.U. del 20/08/2014, n. 192 S.O. che inserisce una precisa disposizione nel codice ambientale all'art. 256 bis c. 6 bis del D.lgs. 152/2006;

**CONSIDERATO** che in alcune situazioni non è possibile ricorrere a metodi di trattamento dei residui vegetali diversi dalla combustione, quali produzione di cippato, di pellets o di compost;

**RITENUTO** pertanto opportuno disciplinare sul territorio comunale le procedure per la combustione in loco delle potature e dei residui agricoli, di cui D.L. n. 91/2014 del 24/06/2014 art. 14 c. 8 lett. b), al fine di evitare rischi per l'ambiente derivanti dall'innesco e dalla propagazione di incendi;

**VISTO** il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 s.m.i.;

**VISTA** la Legge 21 novembre 2000 n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

**VISTA** la L.R. della Regione Piemonte 10 novembre 2013 n. 21 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353”;

**VISTO** il Regolamento regionale del Piemonte 20 settembre 2011 n. 8/R e s.m.i. “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste)”;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo”;

**VISTO** il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare l’art. 50;

### **RITENUTO NECESSARIO**

in attuazione dell’art. 256, c. 6 bis, del D.lgs. n. 152/06;

- garantire un sistema di gestione delle potature e dei residui vegetali agricoli, al fine di evitare rischi per l’ambiente, per l’innesco e la propagazione di incendi, per la diffusione di fitopatologie e anche per favorire la diminuzione di trattamenti chimici, fermo il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia ambientale e di prevenzione degli incendi;
- disciplinare in maniera uniforme sul territorio l’attività di combustione controllata dei residui vegetali sul luogo della produzione, definendone modalità e limiti;
- prevenire un’interpretazione e un’applicazione difforme sul territorio comunale della normativa vigente;
- assicurare la massima tutela e prevenzione dal rischio di incendi;

### **ORDINA**

in modo permanente, che è consentita la combustione sul luogo di produzione, o negli immediati dintorni, laddove le condizioni di sicurezza locali lo rendano necessario, dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature, manutenzione orti e giardini, paglia o ripuliture provenienti da attività agricole e forestali nonché altro materiale utilizzato in agricoltura, selvicoltura non pericoloso che non danneggi l’ambiente o metta in pericolo la salute umana alle seguenti condizioni:

1. la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze, laddove le condizioni di sicurezza le rendano necessario;
2. durante tutte le fasi dell’attività e fino all’avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore e del conduttore del fondo, o di persona di sua fiducia, ed è vietato abbandonare la zona fino a completa estinzione di focolai e braci;
3. la combustione deve avvenire ad almeno 50 metri da edifici di terzi e strutture e strade di grande comunicazione (autostrade, strade regionali, strade provinciali); il fumo della combustione non deve in ogni caso interessare edifici abitati e/o impedire la visuale lungo vie di comunicazione;
4. la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare la zona su cui abbruciare e di limitare l’altezza e il fronte dell’abbruciamento; possono essere destinati alla combustione all’aperto al massimo 3 metri steri (cioè tre metri cubi comprensivi dei vuoti) per ettaro (10.000 metri quadrati) al giorno;
5. la combustione deve svolgersi preferibilmente in giornate umide, con assenza di vento, nei seguenti orari:  
**dalle 7:00 alle ore 9:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00;**
6. **resta vietata la combustione:**
  - di materiali o sostanze diversi dai residui vegetali indicati nella presente ordinanza;
  - nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni;
  - quando questa viene sospesa dal Comune e da altre amministrazioni competenti in materia;
  - in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);
  - nelle fasce di rispetto adiacenti a strade;
  - all’interno delle aree boscate o cespugliate o a distanza inferiore a 50 metri da esse (L.R. 19 novembre 2013, n. 21 “Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353).

## **AVVERTE**

che l'inosservanza del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/00 e ss.mm.ii. si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro salvo che il fatto non costituisca reato o non comporti la violazione di altre specifiche e diverse norme;

## **DISPONE**

- che gli incaricati alla vigilanza ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana, e a quanti altri spetti, secondo la legislazione vigente, sono incaricati della vigilanza in merito al rispetto della presente ordinanza.

- che copia della presente ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio comunale, nonché sia trasmessa: alla Prefettura di Biella, alla Questura di Biella, alla Provincia di Biella, al Comando Stazione Carabinieri di Andorno Micca, al Comando Stazione forestale di Biella, al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Biella, all'ARPA Biella e all'Ufficio Tecnico Comunale di Miagliano.

- che venga data adeguata pubblicità alla presente ordinanza mediante la sua pubblicazione nel sito internet del Comune, l'affissione di manifesti sul territorio comunale, di cui all'Allegato 1, nonché attraverso i consueti modi di diffusione.

## **AVVISA**

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 07.04.2015

**IL SINDACO**  
Alessandro Mognaz  
(*f.to in originale*)



## Comune di Miagliano

13816 - Miagliano - Piazza M. Libertà, 3  
Tel. 015/2476035 – Fax 015/2476707  
C.F.: 81002150027 - P. IVA: 00373450022  
E-mail: miagliano@ptb.provincia.biella.i



### AVVISO

# COMBUSTIONE SFALCI

ORDINANZA N.3 DEL 07/04/15

E' consentita la combustione, sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze, dei soli residui vegetali derivanti da sfalci, potature, manutenzione orti e giardini, paglia, sfalci agricoli e/o forestali, nonché altro materiale agricolo non pericoloso che non danneggi l'ambiente o metta in pericolo la salute umana, alle seguenti condizioni:

- la combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze;
- dall'accensione alla completa estinzione di focolai e braci deve essere assicurata una costante vigilanza da personale idoneo;
- la combustione deve avvenire ad almeno **50 metri da edifici**, strade e strutture e il fumo non deve interessare edifici abitati e/o impedire la visuale lungo le vie di comunicazione;
- la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione massima di 3 metri cubi, limitando la zona in altezza ed in larghezza;
- la combustione deve svolgersi preferibilmente in giornate umide, con assenza di vento e nei seguenti orari:

**DALLE ORE 07:00 ALLE ORE 09:00 E DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 20:00**

#### **RESTA VIETATA LA COMBUSTIONE:**

- di materiali o sostanze diverse dai residui vegetali;
- nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Piemonte;
- quando la combustione viene sospesa dal Comune e da altre Amministrazioni competenti in materia;
- in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli;
- nelle fasce di rispetto adiacenti alle strade;
- all'interno delle aree boscate o cespugliose o a distanza inferiore a 50 metri da esse.

**L'INOSSERVANZA ALLE PRESENTI CONDIZIONI VERRA' PUNITA CON UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA DA 25,00 EURO A 500,00 EURO.**

---

Il testo integrale dall'ordinanza in oggetto è visionabile sul sito del Comune di Miagliano  
[www.comune.miagliano.bi.it](http://www.comune.miagliano.bi.it) o presso gli Uffici Comunali.